

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 290

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 18 dicembre 2024

ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO
DELLA REGIONE MARCHE E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Il Bollettino ufficiale telematico della Regione Marche, di seguito denominato BURM, è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali, nonché degli altri atti che vi sono pubblicati, fatti salvi gli effetti ricollegati ad altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Attraverso la pubblicazione e la diffusione del BURM, la Regione dà attuazione ai principi di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa e favorisce l'informazione e la partecipazione dei cittadini.

Art. 2*(Modalità e pubblicazione del BURM)*

1. Il BURM è redatto esclusivamente in forma digitale e pubblicato in modalità telematica in apposita sezione del sito istituzionale della Regione, garantendo l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati e del bollettino medesimo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il BURM è pubblicato in edizione ordinaria, alla quale può accompagnarsi la pubblicazione di uno o più supplementi recanti il riferimento al numero del fascicolo ordinario. Sono pubblicati in appositi supplementi la legge di bilancio annuale e pluriennale, la legge di stabilità, l'assestamento del bilancio e il rendiconto generale della Regione. Il BURM è, inoltre, pubblicato in edizione straordinaria in presenza di particolari esigenze e in edizione speciale quando è opportuno raggruppare, a fini divulgativi, in un unico fascicolo, atti connessi a un argomento di particolare rilievo. L'edizione straordinaria e l'edizione speciale recano numerazioni autonome.

3. Il BURM è pubblicato con cadenza almeno settimanale, fatte salve eventuali diverse esigenze editoriali e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Art. 3*(Redazione e direzione del BURM)*

1. La pubblicazione del BURM è curata dalla struttura organizzativa regionale competente ai sensi della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18

(Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale).

2. Il direttore responsabile del BURM è nominato dalla Giunta regionale ed è iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo professionale dei giornalisti.

Art. 4

(Atti soggetti a pubblicazione)

1. Sono pubblicati nel BURM:

- a) lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali;
- b) le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati;
- c) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione o a leggi statali impugnate dalla Regione e a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione;
- d) le ordinanze di organi giurisdizionali con cui vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione;
- e) i ricorsi del Governo o di altre Regioni con cui vengono promosse questioni di legittimità costituzionale di leggi della Regione, i ricorsi del Governo avverso deliberazioni legislative statutarie, i ricorsi della Regione nei confronti di leggi statali o di altre Regioni, nonché i ricorsi relativi a conflitti di attribuzione di cui la Regione è parte;
- f) le deliberazioni del Consiglio-Assemblea legislativa regionale, ivi comprese le deliberazioni legislative statutarie a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- g) le deliberazioni della Giunta regionale;
- h) i decreti e le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- i) le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale e i decreti del Presidente del Consiglio regionale;
- l) i decreti dei dirigenti regionali;
- m) gli atti degli enti locali, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati la cui pubblicazione nel bollettino regionale sia prevista dalla normativa vigente.

2. Possono essere, altresì, pubblicati nel BURM altri atti della Regione o di altri soggetti pubblici che interessano la collettività regionale, la cui pubblicità risponda a esigenze di carattere informativo diffuso.

3. Gli atti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 1 nonché gli atti di cui al comma 2 possono essere pubblicati per estratto o per estremi

con le modalità e nei casi previsti dal manuale di cui all'articolo 8, anche al fine di assicurare l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

4. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati, per ciascun anno solare, con numero d'ordine attribuito al momento della promulgazione o dell'emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale. Gli originali delle leggi e dei regolamenti regionali sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti.

5. La pubblicazione in forma integrale degli atti nel BURM realizza il diritto di accesso ai medesimi.

Art. 5

(Termini di pubblicazione)

1. Le leggi e i regolamenti regionali sono pubblicati nel BURM subito dopo la loro promulgazione o emanazione ai sensi dello Statuto.

2. Gli altri atti sono pubblicati nel BURM entro quindici giorni dalla loro ricezione da parte della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Conformità degli atti pubblicati)

1. Il testo degli atti pubblicati nel BURM si presume conforme all'originale sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme all'originale.

Art. 7

(Consultazione del BURM)

1. La consultazione del BURM nel sito istituzionale della Regione è libera e gratuita ed è garantita anche presso i punti informativi individuati ai sensi dell'articolo 8.

2. La consultazione delle edizioni del BURM relative alle annualità antecedenti alla data di entrata in vigore di questa legge è garantita anche in forma cartacea presso la struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Regole e specifiche tecniche)

1. Nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la Giunta regionale approva un manuale

contenente regole e specifiche tecniche relative alla pubblicazione del BURM e, in particolare:

- a) le modalità di realizzazione, funzionamento e manutenzione della sezione del sito istituzionale della Regione dedicata al BURM, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche a soggetti diversamente abili;
- b) l'articolazione del BURM e le modalità di pubblicazione degli atti in forma integrale, per estratto e per estremi;
- c) le modalità di trasmissione degli atti di cui è richiesta la pubblicazione alla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 3, nonché le modalità di archiviazione e di conservazione del bollettino e dei testi pubblicati;
- d) le misure da adottare per garantire l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati e la certezza della loro provenienza;
- e) le modalità di invio dell'avviso di avvenuta pubblicazione nel BURM;
- f) la procedura da osservare per la correzione degli errori nel caso in cui il testo dell'atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo originale;
- g) le misure finalizzate ad assicurare il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali;
- h) l'individuazione dei punti informativi per la consultazione del BURM;
- i) l'individuazione dei casi e delle modalità per il rilascio di copia analogica o telematica del BURM a richiesta degli interessati.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

1. Il BURM è pubblicato nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Per le finalità del comma 1 e nel rispetto del manuale di cui all'articolo 8, i soggetti che richiedono la pubblicazione provvedono all'ado-

zione di adeguate misure per assicurare l'osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10

(Spese di pubblicazione)

1. I costi di pubblicazione del BURM sono a carico della Regione, senza oneri per i soggetti richiedenti.

Art. 11

(Banche dati telematiche)

1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale della banca dati delle leggi e dei regolamenti regionali, nella quale sono pubblicati i testi vigenti e i testi storici delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Nel sito istituzionale della Regione è pubblicata la banca dati degli atti adottati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale e dalla Giunta regionale, nonché dalle rispettive strutture organizzative. Nella banca dati sono altresì pubblicati gli atti degli enti e delle agenzie regionali, nonché degli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 2022, n. 19 (Organizzazione del servizio sanitario regionale).

3. Le banche dati di cui ai commi 1 e 2 hanno carattere informativo e l'accesso alle medesime è libero e gratuito.

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva il manuale di cui all'articolo 8. Fino all'approvazione del manuale continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 28 luglio 2003, n. 17 (Norme in materia di ordinamento del bollettino ufficiale della regione e di

diritto all'informazione sugli atti amministrativi) e dell'articolo 25 della legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 (Legge di innovazione e semplificazione amministrativa), nonché i relativi atti attuativi.

Art. 14
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogati:

- a) la l.r. 17/2003;
- b) l'articolo 24 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione -Legge Finanziaria 2013);
- c) l'articolo 25 della l.r. 3/2015;
- d) la lettera o) del comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 18 aprile 2019, n. 8 (Disposizioni di semplificazione e aggiornamento della normativa regionale);
- e) l'articolo 18 della legge regionale 4 ottobre 2022, n. 20 (Assestamento del bilancio 2022-2024 e modifiche normative).